



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

VII Commissione  
consiliare permanente  
**La Presidente**

Al Presidente della V CCP

Alla Segreteria Generale

All'Area Lavori Aula

All'Area Lavori Commissioni

LORO SEDI

**Oggetto: Parere su Proposta di legge regionale n. 34 del 5 giugno 2023 concernente:  
“Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici, all’ippoterapia e all’attività  
assistita con gli equidi”.**

Si comunica che la VII Commissione consiliare permanente “Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare”, nella seduta n. 7 del 26 ottobre 2023, ha esaminato, per quanto di propria competenza ai sensi dell’articolo 58 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la proposta di legge in oggetto ed ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole al testo assegnato con n. 7 (sette) osservazioni che si allegano al presente parere.

Hanno votato a favore i consiglieri Savo, Tripodi, Iannarelli in sostituzione di Berni, Crea, Della Casa, Neri, Sabatini, Simeoni e Tiero.

F.to

Firmato digitalmente da:  
Alessia Savo  
Data: 26/10/2023 17:53:30

Class. 2.5



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937921  
Mail: VIIcommissione@regione.lazio.it Pec: conv\_7\_comm@cert.consreglazio.it  
www.consiglio.regione.lazio.it

**Osservazione n. 1 all'articolo 10 della proposta di legge n. 34 concernente “Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici, all'ippoterapia e all'attività assistita con gli equidi”**

Si suggerisce la seguente riformulazione dell'articolo:

**“Art. 10**

*(Valorizzazione degli interventi assistiti con gli equidi)*

1. La Regione, nell'ambito della valorizzazione e promozione degli interventi assistiti con gli animali (IAA) e nel rispetto dell'Accordo sancito in data 25 marzo 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”, recepito con il decreto del Commissario ad Acta del 9 marzo 2016, n. U00070 e con le disposizioni regionali attuative, riconosce agli interventi assistiti con gli equidi un ruolo chiave in vista del miglioramento dei parametri psicofisiologici connessi alla salute umana nonché dell'arricchimento dell'individuo sotto i profili emozionali e cognitivi in cui si esplicano le relazioni sociali, quali la dimensione educativa e ludico-ricreativa.
2. Gli interventi assistiti con gli equidi sono gli interventi di terapia assistita, di educazione assistita e di attività assistita, così come definiti nell'Accordo di cui al comma 1, che prevedono l'impiego degli equidi.”

F.to

Firmato digitalmente da:  
Alessia Savo  
Data: 26/10/2023 17:53:31

Relazione

L'articolo 10 della p.l. riproduce le definizioni dettate dalle Linee guida per tutti gli animali appartenenti alle specie ivi indicate, e recepite con il decreto del Commissario ad Acta n. U00070 del 9 marzo 2016.

La riformulazione, anziché riportare le suddette definizioni, introduce norme sulla valorizzazione degli interventi assistiti con gli equidi e rinvia, per le definizioni, alle Linee guida.

**Osservazione n. 2 all'articolo 11 della proposta di legge n. 34 concernente "Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici, all'ippoterapia e all'attività assistita con gli equidi"**

Si suggerisce la seguente riformulazione dell'articolo:

**"Art. 11**

*(Requisiti per l'erogazione degli interventi assistiti con gli equidi)*

1. Gli interventi assistiti con gli equidi sono praticati dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle Linee guida nazionali e dalle disposizioni attuative adottate dalla Regione, ed iscritti negli elenchi regionali per i centri specializzati, le strutture pubbliche e private non specializzate, e per le figure professionali e gli operatori che erogano IAA.
2. Gli equidi impiegati negli IAA devono possedere i requisiti sanitari, comportamentali e di tutela del benessere animale previsti dalle Linee guida nazionali. Gli equidi devono essere in regola con il test di Coggins, nel rispetto della normativa vigente e sottoposti alle profilassi vaccinali e sanitarie secondo le prescrizioni del medico veterinario esperto in IAA, nonché in regola con le linee guida della Federazione italiana sport equestri (FISE) qualora l'equide sia iscritto ai ruoli della federazione medesima."

F.to

Firmato digitalmente da:

Alessia Savo

Data: 26/10/2023 17:53:31

**Relazione**

L'articolo 11 della p.l. intende intervenire sui requisiti strutturali e gestionali, su quelli sanitari degli equidi impiegati negli interventi assistiti con gli animali, che sono già puntualmente definiti e disciplinati dalle Linee guida nazionali. Si evidenzia, inoltre, che le disposizioni regionali attuative hanno istituito l'elenco regionale dei centri specializzati e non specializzati e l'elenco regionale delle figure professionali e degli operatori cui debbono essere iscritti i soggetti che erogano interventi assistiti con gli animali.

La riformulazione dell'articolo, con riguardo ai requisiti già disciplinati, si limita a operare il rinvio alle predette Linee guida e alle relative disposizioni di attuazione.

**Osservazione n.3 all'articolo 12 della proposta di legge n. 34 concernente "Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici, all'ippoterapia e all'attività assistita con gli equidi"**

Si suggerisce la seguente riformulazione dell'articolo:

**"Art. 12**  
*(Vigilanza e controllo)*

1. La direzione regionale competente in materia di salute, anche avvalendosi dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, controlla la permanenza dei requisiti dei soggetti che erogano interventi assistiti con gli equidi nonché la regolare realizzazione dei progetti di cui all'articolo 13.
2. Nei casi di accertata perdita di uno o più requisiti previsti dalla normativa vigente la direzione regionale competente in materia di salute ne dà comunicazione al soggetto interessato indicando contestualmente le misure necessarie da adottare."

F.to

Firmato digitalmente da:  
Alessia Savo  
Data: 26/10/2023 17:53:32

Relazione

L' articolo 12 della p.l. prevede l'autorizzazione all'esercizio degli interventi assistiti con gli equidi, mentre le Linee guida nazionali prescrivono esclusivamente il nulla osta "rilasciato dalle autorità sanitarie competenti", distinguendo tra centri che necessitano di nulla osta e strutture che non ne necessitano (strutture non specializzate che erogano TAA e EAA con animali non residenziali), e per tutti i tipi di strutture è richiesto il rispetto delle norme vigenti in ambito amministrativo, edilizio, sanitario.

Conseguentemente, considerando che l'articolo 11, comma 1, è stato riformulato in modo da ricomprendere tutti i requisiti già disciplinati per lo svolgimento degli interventi assistiti con gli equidi (compreso il nullaosta laddove richiesto), la riformulazione dell'articolo 12 recepisce le sole disposizioni relative al controllo sulla permanenza dei requisiti medesimi.

**Osservazione n. 4 all'articolo 13 della proposta di legge n. 34 concernente "Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici, all'ippoterapia e all'attività assistita con gli equidi"**

Si suggerisce la seguente riformulazione dell'articolo:

**"Art. 13**  
*(I progetti)*

1. Gli interventi assistiti con gli equidi sono svolti sulla base di specifici progetti terapeutici, educativi, ludico ricreativi commisurati alle esigenze dei soggetti beneficiari e diretti a favorire il recupero dello stato di salute, l'autonomia personale e l'integrazione sociale.
2. I progetti di cui al comma 1 sono predisposti, realizzati e costantemente monitorati da un'equipe multidisciplinare nella quale è garantita la presenza di un medico veterinario esperto in interventi assistiti con gli equidi e di un coadiutore del cavallo, nonché, per i progetti di terapia e di educazione assistita con gli equidi, di un responsabile di progetto, medico specialista o psicologo-psicoterapeuta, e di un referente d'intervento, ippoterapista esperto nel trattamento di patologie e di disabilità psichiche e/o psicomotorie e nel trattamento di disabilità fisiche.

F.to

Firmato digitalmente da:  
Alessia Savo  
Data: 26/10/2023 17:53:33

Relazione

L'articolo 13 della p.l. detta disposizioni sui programmi terapeutici, ludici, ricreativi e educativi, nonché sulle competenze delle figure professionali e degli operatori dell'equipe interdisciplinare, che non sembrerebbero del tutto in linea con la disciplina contenuta nelle Linee guida.

**Osservazione n. 5 all'articolo 14 della proposta di legge n. 34 concernente "Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici, all'ippoterapia e all'attività assistita con gli equidi"**

Si suggerisce la seguente riformulazione dell'articolo:

**"Art. 14**  
*(Formazione)*

1. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento delle figure professionali e degli operatori delle equipe multidisciplinari per gli interventi assistiti con gli equidi.
2. Le figure professionali e gli operatori che fanno parte delle equipe multidisciplinari devono aver completato il percorso formativo erogato da un ente di formazione abilitato dalla Regione, dal Centro di referenza nazionale o dall'Istituto superiore di sanità.
3. Il percorso formativo deve essere correlato al ruolo che si riveste nell'ambito degli interventi assistiti con gli equidi, secondo quanto previsto nelle Linee guida nazionali.
4. La Regione, ai fini di cui al presente articolo, riconosce la validità dei titoli rilasciati nelle altre regioni in conformità alle Linee guida nazionali."

F.to

Firmato digitalmente da:  
Alessia Savo  
Data: 26/10/2023 17:53:33

**Relazione**

L'articolo 14, comma 2, della p.l. detta disposizioni sul contenuto dei corsi di formazione degli operatori di equipe. Tuttavia, la relativa disciplina è già puntualmente definita nelle Linee guida che, tra l'altro, prescrivono, oltre all'obbligo di frequenza di tutti i corsi previsti dal percorso formativo scelto, anche quelli della partecipazione alle visite guidate, dello svolgimento di periodi di stage presso una struttura operante negli IAA, e della produzione di un elaborato finale. La riformulazione proposta è finalizzata a rendere l'articolo coerente con le suddette Linee guida.

**Osservazione n.6 all'articolo 15 della proposta di legge n. 34 concernente “Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici, all'ippoterapia e all'attività assistita con gli equidi”**

Si suggerisce la seguente riformulazione dell'articolo:

**“Art. 15**

*(Iniziativa a favore degli interventi assistiti con gli equidi)*

1. La direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio concede in affitto, nel rispetto del regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 11 sui criteri, modalità e strumenti operativi per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo, terreni agricoli o a vocazione agricola nella disponibilità regionale, da destinare alle attività legate agli interventi assistiti con gli equidi.”

F.to

Firmato digitalmente da:  
Alessia Savo  
Data: 26/10/2023 17:53:34

Relazione

Si tratta di una riformulazione di ordine tecnico redazionale.

**Osservazione n. 7 all'articolo 16 della proposta di legge n. 34 concernente "Disposizioni relative al turismo equestre, ai centri ippici, all'ippoterapia e all'attività assistita con gli equidi"**

Si suggerisce la seguente riformulazione dell'articolo:

**"Art.16**

*(Impiego degli equidi o di altri ungulati nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico)*

1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico in cui sono impiegati equidi o altri ungulati sono autorizzate a condizione che siano garantiti i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, degli equidi e degli altri ungulati impiegati, nonché del pubblico, stabiliti ai sensi della normativa statale vigente in materia.
2. Le manifestazioni di cui al presente articolo sono autorizzate dal sindaco del comune ove si svolgono, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza ministeriale del 21 luglio 2011 e successive modifiche. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta del comitato organizzatore della manifestazione."

F.to

Firmato digitalmente da:  
Alessia Savo  
Data: 26/10/2023 17:53:35

Relazione

L'articolo 16, comma 1, della p.l. individua le condizioni che debbono essere garantite per l'autorizzazione allo svolgimento delle gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni pubbliche a carattere rievocativo storico; si evidenzia in proposito che sulle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati è intervenuto recentemente il legislatore statale. In particolare l'articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, da ultimo modificato dal decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, ha stabilito che "*i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico*" che debbono essere garantiti nel corso delle suddette manifestazioni sono stabiliti con "*decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport*" [...] "*entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione*". Pertanto, dovendo tali requisiti/condizioni essere definiti a livello statale, occorrerebbe, anziché dettare una disciplina puntuale, rinviare a quella stabilita dal legislatore statale.

In riferimento ai commi 2 e 3 della p.l., che disciplinano il procedimento di autorizzazione delle manifestazioni suddette, si osserva, in primo luogo, che il primo periodo del comma 2 riproduce le disposizioni del comma 3 dell'articolo 1 dell'ordinanza del Ministero della salute 21 luglio 2011, da ultimo modificata con ordinanza del 1 agosto 2019, senza tuttavia specificare che i pareri per il rilascio dell'autorizzazione sono vincolanti. In secondo luogo, le disposizioni sul diniego dell'autorizzazione contenute nel secondo periodo del medesimo comma 2 e nel comma 3, sembrerebbero non tenere conto, in particolare, della disciplina di cui all'articolo 10 bis, comma 1, della l. 241/1990 che consente già nella fase istruttoria del procedimento di soddisfare le esigenze dell'amministrazione e dei richiedenti. Tale disciplina è comunque applicabile al procedimento di autorizzazione in esame.